

PROPOSTA DI CRITERI
PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA
DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

A. VIGILI DEL FUOCO, CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO

La graduatoria sarà elaborata sulla base della anzianità di servizio, come di seguito specificato:

1. **Anzianità di servizio**: per anzianità di servizio si intende, non l'anzianità individuale di ruolo, bensì quella decorrente dalla data di assunzione ovvero, nel caso di personale appartenente ai ruoli di Capo Squadra e Capo Reparto, la decorrenza giuridica del passaggio nel ruolo attuale. Per il personale ricorrente, si considera la decorrenza riconosciuta dall'Amministrazione.

N.B.: con il criterio proposto viene superato il principio di precedenza legato alla data del diverso di concorso di accesso alla qualifica di VF, nonché – per i CS che hanno partecipato ai concorsi 2006, 2007 e 2008 – gli effetti derivanti dalla doppia quota relativa ad ogni annualità.

A parità di punteggio sub.1), si utilizzano i seguenti criteri :

2. **Residenza**: vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza. Nel caso di residenza transfrontaliera, si considera la residenza nella sede italiana più vicina.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un **punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1**.

Nel caso di **vigili del fuoco**, per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

Nel caso di **Capo Squadra e Capo Reparto**, per **residenza** s'intende quella coincidente con l'ultima sede occupata nella qualifica precedente a quella attuale.

3. **Condizioni di famiglia**:

- | | |
|---|----------------|
| 3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: | punti 2 |
| 3b) per ogni figlio a carico : | punti 1 |

Per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

3. Condizioni di famiglia:

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**

3b) per ogni figlio a carico: **punti 1**

3c) se il dipendente è vedovo : **punti 4** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, sempreché dagli atti risulti che i figli siano stati affidati al genitore in questione:

punti 3 (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Si precisa che sono considerati a carico i figli minori di età, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati a carico i figli conviventi di maggiore età purché con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € (art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, **a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.**

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità (SDACE, SDAC, SDA, IAE, IA).

C. PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

1. **Anzianità di servizio**: il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di servizio del dipendente - nel ruolo di appartenenza attuale e nei precedenti ruoli equivalenti (l'accesso ai suddetti ruoli richiedeva i medesimi requisiti, ad es. ex carriera di concetto), che dell'eventuale anzianità maturata nei ruoli inferiori del C.N.VV.F. Più precisamente:
- **punti 1** per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso;
 - **punti 0,2** per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza richiedenti per l'accesso titoli di studio inferiori.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri :

2. **Residenza**: vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un **punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1**.

Per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

3. **Condizioni di famiglia**:

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**

3b) per ogni figlio a carico: **punti 1**

3c) se il dipendente è vedovo : **punti 4** (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, sempreché dagli atti risulti che i figli siano stati affidati al genitore in questione:
punti 3 (per il primo figlio a carico)
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Si precisa che sono considerati a carico i figli minori di età, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati a carico i figli conviventi di

maggiore età purché con reddito complessivo annuo lordo attualmente non superiore a 2.840,51 € (art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

- 3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, **a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.**

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche, interessate a ciascuna circolare di mobilità, individuate al Titolo III del D.Lgs. 217/2005.

MODALITÀ APPLICATIVE

Si precisa che i criteri di cui trattasi trovano applicazione anche per la mobilità volontaria tra gli Uffici Dirigenziali collocati nella stessa provincia, ivi compresi quelli dell'area romana.

Ferma restando la necessità di garantire la piena e costante operatività dei nuclei specialistici a norma dell'art. 41 comma 3 del D.P.R. n. 64 del 28.12.2012, i presenti criteri si applicano anche ai trasferimenti a domanda del personale specialista previsti per il ruolo di appartenenza.

I presenti criteri non si applicano alle procedure di mobilità avviate prima della sottoscrizione dell'accordo che li recepisce. In particolare, per il ruolo dei Capi Reparto e dei Capi Squadra continuano ad applicarsi i criteri contenuti nell'accordo sottoscritto il 10.11.1997 fino alla conclusione dei concorsi interni per il passaggio a Capo Squadra e Capo Reparto banditi alla data del 31.12.2012.

Per gli altri ruoli, i presenti criteri verranno applicati a partire dalla prima circolare di mobilità emanata dopo la sottoscrizione dell'accordo che li recepisce.

In ogni caso vengono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 41, 42, 43, 44, del D.P.R. n. 64 del 28.02.2012.